Civile Ord. Sez. 6 Num. 18238 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: CIGNA MARIO
Data pubblicazione: 11/07/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [redacted] R.G. proposto da

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

COMUNE DI [redacted] in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

- resistente -

3569/18

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza emessa il 19/11/2017 dal TRIBUNALE di VITERBO, sul procedimento iscritto al n° 3078/2015 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; in subordine ne chiede il rigetto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

[redacted]ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 cpc avverso l'ordinanza 19-11-2017 con la quale il Tribunale di Viterbo, nel corso del procedimento R.G. n. 3078/2015 pendente tra lo stesso[redacted] ed il Comune di [redacted] avente ad oggetto pretese migliorie apportate in un campeggio condotto in locazione dal[redacted]su area di proprietà comunale, ha rigettato la richiesta di sospensione del detto giudizio per asserita pregiudizialità con altro pendente presso il TAR Lazio.

Il Comune di[redacted] ha presentato memoria difensiva nonché ulteriore memoria ex art. 380 bis, comma 2, cpc.

Il P.G. ha chiesto l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Anche a prescindere dalla sollevata questione della tardività ex art. 47, comma 2, cpc, della proposizione, il ricorso è comunque inammissibile, in quanto formulato avverso provvedimento di rigetto della domandata sospensione del giudizio.

Come già statuito da questa S.C., invero, "l'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest'ultima norma, dalla "ratio" di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale" (Cass. 5645/2017; conf. 19292/2005; 13126/2003).

Non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 96 cpc per la invocata condanna per responsabilità aggravata.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma in data 11-4-2018

Il Presidente

dott. Raffaele Frasca

Corte di Cassazione - copia non ufficiale